

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2149)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(TRABUCCHI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(TREMELLONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 AGOSTO 1962

### Concessione di un assegno mensile al personale delle ricevitorie del lotto

ONOREVOLI SENATORI. — Con recenti provvedimenti legislativi è stato attribuito al personale di alcune Amministrazioni statali un assegno mensile non pensionabile: detto assegno, per la sua natura ed i criteri di corresponsione, riveste la figura di miglioramento economico a carattere generale.

Si reputa, pertanto, opportuno istituire, in ossequio ad ovvio criterio equitativo, un assegno mensile anche a favore del personale delle ricevitorie del lotto, il quale svolge la propria attività nell'ambito dell'Amministrazione finanziaria ma non gode di competenze a titolo di lavoro straordinario, nè beneficia dell'assegno previsto dalla legge 8 novembre 1961, n. 1162.

L'assegno proposto viene attribuito nella misura unica di lire 17.500 lorde mensili per tutti i ricevitori titolari, senza distinzione di classi, e nella misura di lire 10.990 mensili lorde per il personale sussidiario — aiuto ricevitori e commessi avventizi autorizzati — ancorchè reggenti di ricevitorie.

Il beneficio ha decorrenza dal 1° luglio 1962.

L'assegno viene corrisposto per intero al personale che gode del normale trattamento economico e ridotto nella stessa proporzione nelle posizioni di stato che comportino riduzione di detto trattamento economico ed è sospeso nei casi di sospensione della retribuzione.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Con effetto dal 1° luglio 1962 al personale in servizio nelle ricevitorie del lotto è attribuito un assegno mensile, non utile ai fini del trattamento di quiescenza, nella misura di lorde lire 17.500 per i ricevitori titolari e di lorde lire 10.990 per gli elementi sussidiari — aiuto ricevitori e commessi avventizi autorizzati — ancorchè reggenti di ricevitorie.

**Art. 2.**

L'assegno previsto dalla presente legge è ridotto nella stessa proporzione della riduzione dell'aggio di riscossione o della retribuzione, nelle posizioni di stato che comportino riduzioni nelle dette competenze ed è sospeso in tutti i casi di sospensione delle competenze medesime.

**Art. 3.**

Alla copertura della spesa di lire 950 milioni circa derivante dalla presente legge sarà provveduto, per l'esercizio finanziario 1962-63 con un'aliquota del gettito derivante dall'attuazione del provvedimento concernente l'istituzione di una ritenuta d'acconto sugli utili distribuiti dalle società e modificazioni della disciplina della nominatività obbligatoria dei titoli azionari.

Il Ministro del tesoro provvederà, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.